

TAR LAZIO
Sentenza n. 9815
Pubblicata l'8/10/2018

[omissis]

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva l'annullamento del verbale del consiglio di classe relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2017/2018 con il quale non veniva ammessa alla classe successiva, nonché degli ulteriori atti indicati in ricorso.

Si costituiva in giudizio-OMISSIS-chiedendo l'accoglimento del ricorso principale.

Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente deduce che la non ammissione sarebbe giustificata da eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, dell'ingiustizia e dell'illogicità manifesta e della mancanza di motivazione e dei presupposti, descrivendo quindi una serie di eventi che sarebbero sintomatici di tale vizio.

Al fine della prova dei suddetti vizi parte ricorrente, oltre a fare riferimento ad alcuni esposti, evidenzia il diniego della scuola all'accesso ai compiti e deposita una consulenza di parte.

La non ammissione della studentessa risulta motivata con la seguente dizione: *“non viene ammessa alla classe successiva, all'unanimità, la studentessa -OMISSIS-con la seguente motivazione. L'alunna presenta un profitto gravemente insufficiente in quasi tutte le discipline e non ha raggiunto gli obiettivi minimi di acquisizione dei contenuti, nonostante gli interventi integrativi e le numerose opportunità di recupero che le sono state offerte dalla scuola. Non supportata da solide conoscenze e competenze di base, ha evidenziato nel corso dell'intero anno scolastico pochissima autonomia nel gestire il lavoro didattico. Le numerosissime assenze, i ritardi e la scarsa partecipazioni al dialogo educativo, hanno contribuito ad impedire un miglioramento anche minimo dei livelli di partenza. Inoltre la condotta non è stata sempre responsabile ed adeguata al contesto alla luce di queste considerazioni il CdC, all'unanimità, ritiene che la discente non sia in grado di frequentare con profitto la classe successiva”*. Subito dopo la motivazione sono indicati i voti conseguiti dalla studentessa all'esito dell'anno scolastico rappresentati da: discreto in religione o attività alternativa; 5 in lingua e letteratura italiana; 3 in lingua e cultura latina; 3 in lingua e cultura greca; 4 in storia e geografia; 3 in matematica; 3 in scienze naturali; 6 in lingua e cultura straniera inglese; 7 in scienze motorie e sportive.

La motivazione formulata dall'istituto non appare illogica né irragionevole. Sussiste una piena corrispondenza tra i dati numerici rappresentati dai voti espressi nelle varie materie e il giudizio complessivo espresso dalla commissione. Le assenze e i ritardi della studentessa, a prescindere dalla giustificazione e dalle cause, non sono richiamati al fine di motivare di per sé la non ammissione ma al fine di evidenziare che tale dato ha contribuito a impedire un miglioramento dei livelli di partenza.

Occorre sul punto precisare che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni è consentito solo qualora emerga un'irragionevolezza o un'illogicità del provvedimento ricavabile dalla sua motivazione. Nel caso di specie la motivazione si sottrae da tali censure e gli elementi esterni indicati da parte ricorrente appaiono inidonei a inficiare la valutazione espressa dalla commissione valutatrice. La consulenza di parte depositata da parte ricorrente appare in particolare inidonea a inficiare la valutazione espressa che si fonda su un giudizio complessivo articolato e svolto nel corso dell'anno con una pluralità di criteri di valutazione, scritti e orali. Ne discende che la tipologia di valutazione svolta dalla commissione non è tale da inficiare l'esito del giudizio.

Per quanto concerne gli elementi emulativi evidenziati da parte ricorrente, pur gravi e idonei a incidere anche profondamente sul percorso di crescita della studentessa, occorre sottolineare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Tar Puglia, Lecce, n.252/2015; Tar Torino, n.155/2015; Tar Lazio, sez. III bis, n.13155/2014; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3468 del 2014; T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n.232) l'eventuale mancata

attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” - sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l'ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo (in termini: Tar Lombardia, Milano n.78 del 15 gennaio 2015). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al comportamento emulativo descritto da parte ricorrente, al mancato funzionamento dei consigli di classe, al ritardo con cui è stato consentito l'accesso ai compiti, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, ma potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l'ammissione della ricorrente all'anno successivo.

Al tempo stesso, le condotte descritte da parte ricorrente non risultano idonee, neanche in astratto, a inficiare la valutazione espressa dalla commissione valutatrice e dai singoli insegnanti anche in considerazione del numero e delle entità delle insufficienze. Parte ricorrente non ha contestato analiticamente le valutazioni ottenute dalla ricorrente, scritte od orali, evidenziando l'illogicità della valutazione, la sua manifesta erroneità o irragionevolezza sia in senso assoluto che relativo, ma ha concentrato la sua difesa sulla condotta emulativa della scuola che non appare al giudice idonea a inficiare la valutazione tecnica espressa dalla stessa amministrazione e su una perizia di parte basata su una valutazione svolta in un'unica giornata.

Ne discende che il ricorso non può trovare accoglimento.

Nulla sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giug-OMISSIS-003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del gior-OMISSIS-5 settembre 2018.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>